

**CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
“C.S.E.A.”**

Sede legale: Via Macallé n. 9 – Sede operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo – Cod. Fiscale n. 94010350042 – P. I.V.A. 02787760046
Tel. 0175 217520 - Fax 0175 477553 e-mail: info@consorziosea.it p.e.c.: consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 10 DEL 05/02/2018

Oggetto:

LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO MURO DI RECINZIONE PRESSO ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI SALUZZO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - AFFIDAMENTO INCARICO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO Ing. Carlo CHIABRANDO, con sede in Via G. Motta n. 2 - 12036 REVELLO (CN) - c.f.CHB CLC 76B26 H727Z e P.Iva 02876810041 - CIG Z71223E7F6

RESPONSABILE DI AREA TECNICA

Considerato che nelle stagioni estive degli anni passati 2015-2016-2017, presso l'isola ecologica di Saluzzo si è riscontrato un aumento dei fenomeni riguardanti gli ingressi non autorizzati in orario di chiusura dell'area, spesso nelle ore notturne, con conseguente prelievo non autorizzato di materiale presente all'interno dell'area.

Conseguenza dei fenomeni di intrusione risulta inoltre essere la manomissione della recinzione, nello specifico vengono divelti i pannelli di recinzione in acciaio.

Richiamata la determinazione n. 57 del 30.11.2017 con la quale è stata incaricata la Ditta Bra Servizi di Bra (CN) di provvedere alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di risulta dallo smantellamento del campo migranti sito in Via Don Soleri a Saluzzo.

Considerato che il materiale rimosso, utilizzato per la costruzione delle tendopoli nel campo migranti, proveniva dall'isola ecologica di Saluzzo, prelevato dai cassoni presenti all'interno dell'area durante l'orario di chiusura.

Dato atto che a seguito dei numerosi incontri effettuati anche alla presenza delle forze dell'ordine e su indicazione delle parti interessate, al fine di impedire le intrusioni notturne nell'Isola ecologica, in data 29/09/2017, con comunicazione prot. nr.2564 veniva trasmesso al Comune di Saluzzo uno studio di fattibilità, dove venivano prospettate le diverse soluzioni emerse negli incontri per ovviare al problema.

Il Comune di Saluzzo con nota prot. nr. 37328 del 11/11/2017 comunicava la decisione presa, per la sistemazione e la messa in sicurezza dell'Isola ecologica, informando il Consorzio della volontà di potenziare l'attuale recinzione mediante la realizzazione di un muro perimetrale di altezza di mt. 3,00 oltre un ulteriore recinzione superiore sporgente verso l'esterno di altezza minima di mt. 1,00.

Tenuto conto che bisogna procedere alla stesura del progetto, riguardante l'intervento sopradescritto e che la progettazione riguarderà:

- Progetto architettonico definitivo – esecutivo del manufatto da eseguire;
- Direzione Lavori;
- Predisposizione dei documenti e degli elaborati grafici per l'esecuzione dei lavori
- Predisposizione documentazione per denuncia opere strutturali presso lo Sportello Comunale di Saluzzo

Ritenuto nel caso in specie di avvalersi delle dovute professionalità specializzate nel settore, e nel contempo che operano nella zona interessata all'intervento, pertanto di doversi avvalere di professionisti esterni anche per l'aspetto specialistico della prestazione professionale che non trova

riscontro tra il personale di questo Ufficio Tecnico Consortile, che inoltre non ha a disposizione la strumentazione ed i programmi necessari per eseguire le operazioni citate.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli:
 - 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'articolo 38 del D.lgs. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 €, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*”;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. N° 50/2016 stabilisce:

- al comma 2 che “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta;*”
- al comma 7 che “*L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;*”

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli Enti Locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;

- l'articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 in cui si dispone che: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]* ”;

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs. N° 50/2016 approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2016 recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:

- all'art. 3.1: “*L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, ... in conformità all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016*”;
- all'art. 3.1.2: “*La procedura prende avvio con la determina a contrarre...*”;

Dato atto che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 € e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

Dato atto che il Servizio Tecnico, al fine di garantire i criteri di trasparenza, ha comunque effettuato un'analisi di mercato richiedendo, i preventivi di spesa ai seguenti Studi Professionali:

- **Ing. Fabrizio PANERO**, con sede in Via Monte Grappa n. 32 -12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)
- **Ing. Carlo CHIABRANDO**, con sede in Via G. Motta n. 2 – 12036 REVELLO (CN)

Facendo riferimento alla ns. richiesta di preventivo, gli studi contattati hanno prodotto le seguenti offerte:

- **Ing. Carlo CHIABRANDO € 1.400,00** (escluse Cassa Previdenziale e Iva) acquisito con prot. nr. 307 del 05/02/2018
- **Ing. Fabrizio PANERO € 1.600,00** (escluse Cassa Previdenziale e Iva) acquisito con prot. nr. 311 del 06/02/2018

Ritenuto quindi che:

- risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo degli investimenti;
- occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi,
- risulta necessario di procedere con urgenza per non interrompere un pubblico servizio;
- pur potendo procedere ad affidamento diretto, vista la particolarità della lavorazione ed al fine di garantire i criteri di trasparenza, si è preferito richiedere almeno due preventivi a professionisti specializzati nel settore;
- Dato atto che l'importo da corrisondersi si ritiene congruo a fronte delle prestazioni previste;
- Dato atto che l'operatore economico in questione non risulta aver avuto sinora affidamenti da parte di questo Ente;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi /dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, intesi come conformità alla check list elaborata dal segretario nell'ambito del piano annuale dei controlli, nonché da parte del responsabile finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamati gli articoli 183 e 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1- di richiamare integralmente la premessa;
- 2- di affidare allo Studio **Ing. Carlo CHIABRANDO**, con sede in in Via G. Motta n. 2 – 12036 REVELLO (CN) l'incarico per la prestazione professionale riguardante:
 - Progetto architettonico definitivo – esecutivo del manufatto da eseguire;
 - Direzione Lavori;
 - Predisposizione dei documenti e degli elaborati grafici per l'esecuzione dei lavori

- Predisposizione documentazione per denuncia opere strutturali presso lo Sportello Comunale di Saluzzo
- 3- di impegnare, per l'effettuazione di tale lavoro, una cifra pari a €. **1.400,00 € + 4%** contributo integrativo della Cassa di Assistenza e Previdenza + **I.V.A. 22%**, per una spesa complessiva di €. **1.776,32** che la spesa trova copertura nel bilancio corrente.
- 4- di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.
- 5- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è FRITTOLI Geom. Enrico, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 6- di dare atto che il contratto potrà essere risolto anticipatamente, senza onere alcuno o penale per l'ente, in relazione a vicende modificative o estintive od organizzazione disposte da terzi, inerenti il Consorzio;
- 7- di dare atto che l'operatore economico incaricato dovrà attenersi anche a quanto previsto dal Codice di comportamento adottato ai sensi del d.P.R. 62/2013 da questo Ente, pubblicato sul sito web del Consorzio, nella sezione "amministrazione trasparente";
- 8- di dare atto che le somme per la copertura della spesa di cui alla presente determinazione quantificabili in euro **1.776,32** troveranno copertura nel bilancio dell'ente;
- 9- di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. e all'operatore economico interessato.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
F.to (TALLONE arch. Flavio)

Visto per regolarità contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMM.VO CONTABILE
F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

VISTO: IL PRESIDENTE
F.to RUBIOLO geom. Fulvio